

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelantonio PICCERILLO, Nicola PICCERILLO e della società ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Angelantonio PICCERILLO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società Macerata Campania Academy, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 – 2026, svolto di fatto all'interno e nell'interesse della Macerata Campania Academy un ruolo dirigenziale operativo e di riferimento nell'ambito della gestione societaria in difetto di regolare tesseramento, provvedendo anche ad assumere ed adottare decisioni logistiche ed organizzative, nonché curando le relazioni della compagine, anche di natura istituzionale, con soggetti terzi;

Nicola PICCERILLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Macerata Campania Academy, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, consentito e comunque non impedito che il sig. Angelantonio Piccerillo svolgesse di fatto, all'interno e nell'interesse della società dallo stesso rappresentata, in difetto di regolare tesseramento, un ruolo dirigenziale operativo e di riferimento nell'ambito della gestione societaria, provvedendo anche ad assumere ed adottare decisioni logistiche ed organizzative, nonché curando le relazioni della compagine, anche di natura istituzionale, con soggetti terzi;

B) dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date dei 22.6.2026, 25.6.2026 e 29.6.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione era tesserato il sig. Nicola Piccerillo ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Angelantonio Piccerillo ha posto in essere gli atti descritti nel relativo capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Angelantonio PICCERILLO,
 - Sig. Nicola PICCERILLO,
 - Società ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY, rappresentata dal legale

rappresentante Sig. Nicola Piccerillo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione a decorrere dall'eventuale futuro tesseramento per il Sig. Angelantonio PICCERILLO,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Nicola PICCERILLO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MACERATA CAMPANIA ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò